



COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 12/05/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 N. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (COMMI 816 847, ART.1, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Lai Salvatore.

Cognome e Nome	Presente
Lai Salvatore	SI
Marchi Angela Maria	SI
Marchi Domenico Michele	SI (in videoconferenza)
Mulas Paolo	NO
Nurchi Fabio	SI
Dore Ivana	SI
Lostia Fabrizio	SI
Daga Giovanni	SI
Sedda Rosangela	SI
Sedda Luca	SI
Deiana Selene	SI
Mura Enrico	SI
Cugusi Giovanni	NO

Risulta, altresì presente, (in videoconferenza), in qualità di Assessore esterno al Consiglio il Sig. Buttù Salvatore

Assiste il Segretario Comunale Mattu Mario incaricato della redazione del Verbale il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Angela Maria Marchi che ricorda ai consiglieri l'approvazione in una precedente seduta consiliare del regolamento provvisorio di istituzione del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la diffusione di messaggi pubblicitari; presenta poi il regolamento definitivo, integrato col fattivo apporto dei competenti uffici comunali e vistato dal revisore dei conti del Comune; passa poi la parola alla referente tecnica dell'Ente, la sig.ra Gianfranca Lucchette, la quale evidenzia gli aspetti tecnici più importanti dello stesso regolamento;

Preso atto dell'intervento della referente de gruppo di minoranza Selene Deiana, la quale dà lettura di un documento che viene allegato agli atti, anticipando il voto di astensione del proprio gruppo;

Udito l'intervento dell'assessore Angela Maria Marchi, la quale espone le difficoltà dovute alla carenza del personale in questo periodo e i termini stringenti e perentori imposti dalla legge per l'approvazione delle tariffe, poi rinviati in extremis al 31 maggio 2021

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del

verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Dato atto che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate con apposito provvedimento dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e precisamente: al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

Ritenuto, in continuità con la precedente normativa, di considerare il territorio comunale ZONA UNICA, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie, mentre per quanto riguarda le occupazioni viene confermata la suddivisione del territorio comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.04.1994;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori riportati negli Allegati A e B al sopraccitato Regolamento comunale, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, qui allegato;

Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri di minoranza, Sedda L., Mura E. e Deiana S.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

1. **di approvare** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di approvare** il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** altresì gli allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportati:
 - **ALLEGATO A)**: Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le esposizioni pubblicitarie.
 - **ALLEGATO B)**: Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le occupazioni.
 - **ALLEGATO C)**: Graduazione criterio di classificazione delle strade.
4. **di considerare**, in continuità con la precedente normativa, il territorio comunale ZONA UNICA per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie;
5. **di confermare**, in continuità con la precedente normativa, la suddivisione del territorio comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.04.1994;
6. **di approvare** le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, per l'anno 2021, come riportate negli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. **di dare atto** che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.
8. **di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
9. **Di dare atto** che in questa prima approvazione vengono definite ed approvate anche le tariffe del canone, mentre successivamente verranno modificate dalla Giunta comunale nel rispetto del Regolamento in oggetto.
10. **Di dare atto** altresì che le disposizioni del Regolamento comunale di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000. Di disporre, per le ragioni citate in premessa, limitatamente all'anno 2021 e alle esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento del canone **entro il 30 settembre 2021**.
11. **Di dare atto** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
12. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per quindici giorni consecutivi;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio S.U.A.P.**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (COMMI 816 847, ART.1, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio S.U.A.P.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/04/2021

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lai Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2021 per:

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 12/05/2021 al 27/05/2021 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 12/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/05/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattu Mario